

b) svolgere le attività istruttorie con diligenza professionale e nel rispetto delle tempistiche previste nonché impartite dal coordinatore;

c) provvedere all'esecuzione operativa di quanto deliberato dal Comitato;

d) rispettare le attività e le tempistiche previste nelle Convenzioni e negli Accordi di cooperazione di cui all'art. 4, commi 6,7 e 8 del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47.

Art. 11.

Funzioni del coordinatore della Segreteria tecnica

1. Il coordinatore della Segreteria tecnica svolge le seguenti funzioni:

a) convoca le riunioni della Segreteria tecnica in funzione delle sedute del Comitato;

b) è responsabile dell'organizzazione delle attività istruttorie;

c) trasmette al Comitato le risultanze delle attività istruttorie realizzate dalla Segreteria tecnica ai sensi dell'art. 5, comma 4;

d) partecipa alle riunioni del Comitato ai sensi dell'art. 6, comma 6;

e) trasmette alla direzione generale competente, ai fini della liquidazione spettante a ciascun componente della Segreteria tecnica, una dichiarazione attestante il numero delle riunioni della Segreteria tecnica effettuate nell'arco dell'anno di riferimento nonché l'elenco dei partecipanti a ciascuna seduta.

f) predispone e trasmette una reportistica periodica almeno trimestrale alla direzione generale competente per materia relativamente allo stato di avanzamento degli accordi e convenzioni in atto ai sensi dell'art. 4, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47 e delle attività di supporto e avvalimento di cui all'art. 33, comma 4 del medesimo decreto.

Art. 12.

Disposizioni finali e abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione 30 luglio 2021, (*Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 293 del 10 dicembre 2021*) con cui sono state definite le modalità di funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica.

2. Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2016, n. 179, è abrogato alla data di costituzione del Comitato e della segreteria tecnica ai sensi del vigente art. 4 del decreto legislativo n. 47/2020.

3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2024

*Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

*Il Ministro per la pubblica
amministrazione*
ZANGRILLO

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 594

24A01801

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 marzo 2024.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella I di nuove sostanze psicoattive e della specifica indicazione della sostanza 3'-Me-PVP.

IL MINISTRO DELLA SALUTE


Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del Testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette Tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomane e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'articolo 14 del Testo unico;

Visto, in particolare, l'articolo 14, comma 1, lettera a), del Testo unico, concernente i criteri di formazione della Tabella I;

Tenuto conto delle note pervenute in data 2 ottobre 2023 da parte dell'Unità di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti la segnalazione di nuove molecole tra cui: 3'-Me-PVP; NMDMSB; 1T-LSD; protonitazepina, identificate per la prima volta in Europa, trasmesse dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA) al punto focale italiano nel periodo giugno - luglio 2023;



Considerato che la sostanza NMDMSB è una arilsulfonammide nonché un cannabinoide sintetico con struttura a base naftalenica;

Considerato che la sostanza 1T-LSD è il derivato tiofene-2-carbonilico della sostanza LSD (dietilammide dell'acido lisergico), presente nella Tabella I del Testo unico e che sulla base della somiglianza strutturale con altre ergoline con noti effetti allucinogeni, come la sostanza LSD, si suppone che abbia effetti allucinogeni;

Considerato, inoltre, che la sintesi di 1T-LSD da LSD è stata recentemente descritta in letteratura scientifica da uno studio sull'identificazione di tale molecola nella carta assorbente contraffatta, nel quale gli autori hanno affermato che «è possibile che la carta assorbente 1D-LSD “contraffatta” sia stata prodotta intenzionalmente a causa dell'elevato costo di produzione della sostanza 1D-LSD» e che questo «nuovo tipo di lisergamide possa diventare preponderante nel prossimo futuro»;

Considerato che la sostanza protonitazepina è un oppioide della classe dei 2-benzilbenzimidazoli chiamati anche «nitazeni», che hanno effetti analgesici narcotici tipici degli oppioidi i cui effetti acuti comprendono: euforia, rilassamento, analgesia, sedazione, bradicardia, ipotermia e depressione respiratoria e che quest'ultimo effetto rappresenta il pericolo maggiore per i consumatori, in quanto l'elevata potenza di alcune di queste sostanze, già a piccole quantità, può causare intossicazione acuta con conseguente depressione respiratoria potenzialmente letale;

Considerato inoltre che, secondo informazioni riportate dal *Centre for Forensic Science Research and Education, United States (CFSRE)*, basate su dati non pubblicati e forniti da L. De Vrieze e C. Stove, recenti studi in vitro – che hanno esaminato l'attività e la potenza della sostanza protonitazepina – hanno dimostrato che questo oppioide è attivo con una potenza circa 25 volte superiore a quella del fentanil;

Considerato che la sostanza 3'-Me-PVP risulta già sotto controllo in Italia, nella Tabella I del Testo unico, all'interno della categoria degli analoghi di struttura derivanti da 2-ammino-1-fenil-1-propanone, per una o più sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale, senza essere denominata specificamente;

Tenuto conto che tale sostanza è stata oggetto di un sequestro in Europa, da parte della polizia svedese, nel mese di febbraio 2023;

Ritenuto necessario inserire nella Tabella I del Testo unico la specifica indicazione della sostanza 3'-Me-PVP, per favorirne la pronta individuazione da parte delle forze dell'ordine;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con note del 2 ottobre 2023, favorevoli all'inserimento nella Tabella I del Testo unico delle sostanze NMDMSB; 1T-LSD; protonitazepina e della specifica indicazione della sostanza 3'-Me-PVP;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 13 dicembre 2023, favorevole all'inserimento nella Tabella I del Testo unico delle sostanze: NMDMSB; 1T-LSD; protonitazepina e della specifica indicazione della sostanza 3'-Me-PVP;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento della Tabella I del Testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Europa e tenuto conto della necessità di agevolare le connesse attività da parte delle forze dell'ordine;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

- 1T-LSD (denominazione comune)
- N,N-dietil-7-metil-4-(tiofene-2-carbonil)-4,6,6a,7,8,9-esaidroindolo[4,3-fg]chinolina-9-carbossammide (denominazione chimica)
- 1-(2-tienoil)-LSD (altra denominazione)
- 1-(tiofene-2-carbonil)-LSD (altra denominazione)
- 3'-Me-PVP (denominazione comune)
- 1-(3-metilfenil)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one (denominazione chimica)
- 1-(m-tolil)-2-pirrolidin-1-ilpentan-1-one (altra denominazione)
- 3'-Mealfa-PVP (altra denominazione)
- meta-pirovalerone (altra denominazione)
- meta-metil- α -PVP (altra denominazione)
- 3-metil- α -PVP (altra denominazione)
- 3-Me- α -PVP (altra denominazione)
- 3Me- α -PVP (altra denominazione)
- 3Me-alfa-PVP (altra denominazione)
- O-2480 (altra denominazione)
- 3Me- α P-VP (altra denominazione)
- NMDMSB (denominazione comune)
- 1-naftil 4-metil-3-(dimetilsulfamoil)-benzoato (denominazione chimica)
- 1-naftil 3-(dimetilsulfamoil)-4-metil-benzoato (altra denominazione)
- naftalen-1-il 3-(dimetilsulfamoil)-4-metilbenzoato (altra denominazione)
- naftalen-1-il 3-(N,N-dimetilsulfamoil)-4-metilbenzoato (altra denominazione)
- protonitazepina (denominazione comune)
- 5-nitro-2-[(4-propossifenil)metil]-1-(2-pirrolidin-1-iletil)benzimidazolo (denominazione chimica)
- N-pirrolidino protonitazene (altra denominazione)

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2024

Il Ministro: SCHILLACI

24A01802

